



INPS.HERMES.12/10/2015.0006292

Mittente

Sede: 0013/PENSIONI
Comunicazione numero: 006292 del 12/10/2015 12.53.41

Classificazione:

Tipo messaggio: Standard
Visibilità Messaggio: Strutture INPS
Area/Dirigente: Direzione[Sabatini Luca]
Invia in posta personale a tutti gli utenti INPS: No
Esportato da: Grechi Federico il 08/10/2018 13.50.06

Comunicazione:

Oggetto: Riliquidazione personale richiamato a domanda senza assegni.

Corpo del messaggio:

Alle Direzioni regionali

Alle strutture territoriali

Ai sensi dell'art. 100, commi 1 e 2 del R.D. n. 3458/1928 (norma ormai abrogata dagli artt. 2268 e 2270 del D. Lgs. n. 66/2010) il personale militare richiamato in servizio dal congedo, titolare di pensione a carico dell'Amministrazione di appartenenza, continuava a percepire il trattamento di quiescenza in luogo dello stipendio se più favorevole. L'art. 986 del Dlgs 66/2010 ha disciplinato, reiterandolo dalle norme abrogate, il richiamo in servizio facendo riferimento anche a quello senza assegni (o senza onere): "Art. 986 Tipologia dei richiami in servizio 1. Il militare in congedo puo' essere richiamato in servizio: a) d'autorità, secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice; b) a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata; c) previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento. 2. Il richiamo d'autorità è disposto con decreto del Ministro della difesa. 3. Il richiamo a domanda: a) senza assegni, è disposto con decreto ministeriale; b) con assegni, ha luogo con decreto ministeriale, previa adesione del Ministro dell'Economia e delle Finanze. 4. Il militare in congedo, richiamato in servizio ((...)), è impiegato in relazione all'età e alle condizioni fisiche". Tanto premesso, il periodo di "richiamo in servizio senza oneri (o senza assegni)" è utile ai fini dell'indennità di buonuscita. Le Sedi dovranno, pertanto, riliquidare la buonuscita dei militari in questione cessati dal richiamo, valutando il periodo di servizio in questione, prendendo a base di calcolo della suddetta prestazione di fine servizi il trattamento economico che l'interessato avrebbe maturato in attività di servizio e non quello effettivamente percepito (pensione). Lo stesso contributo "Opera di Previdenza" del 9,60% viene determinato sul trattamento economico "virtuale" previsto per il personale in attività di servizio compresi i miglioramenti stabiliti dalle leggi. La Sede vorrà comunque accertare che la quota di contributo O.P. dovuta dall'Amministrazione di appartenenza, pari al 7,10%, e la quota di contributo O.P. a carico dell'amministrato, pari al 2,50%, siano state debitamente trattenute e versate dall'Amministrazione di appartenenza, ovvero che, in presenza del versamento della quota a carico dell'Amministrazione, la quota di contributo O.P. a carico dell'amministrato, sia stata calcolata e comunicata al competente Ufficio INPDAP che

dovrà procedere al relativo recupero in sede di riliquidazione della citata prestazione.

Il Direttore centrale

Crudo.